

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

ART 1 - In osservanza dei principi di libertà e socialità tutelati dall'ordinamento giuridico, è costituita, con sede in GRANAROLO DELL'EMILIA, un'associazione non commerciale, senza fini di lucro, apolitica e apartitica, operante nei settori culturale, sportivo e ricreativo che assume la denominazione "BOLOGNA FC WOMEN FAN CLUB", in sigla "BFCW FAN CLUB" (in seguito "l'Associazione").

La variazione della sede all'interno del Comune di GRANAROLO DELL'EMILIA assunta con delibera del Consiglio direttivo non costituisce modifica statutaria.

L'associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione Culturale e regolata a norma del Libro I Titolo II Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

L'associazione intende svolgere la propria attività nel rispetto dei principi di democraticità interna della struttura e di elettività e gratuità delle cariche, nonché delle regole e dei principi definiti nel presente Statuto.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

SCOPO E OGGETTO

ART 2 - L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione ha lo scopo di riunire una rappresentanza responsabile e democratica di appassionati delle squadre del "Bologna FC 1909 Femminile", che intenda collaborare col settore femminile del "Bologna Football Club 1909 S.p.A." (in seguito "il Club"), favorendone la crescita sportiva su diversi fronti:

- diffondendo la cultura sportiva del calcio femminile e del Club in particolare nel mondo giovanile;
- sensibilizzando la popolazione sulle attività sportive, culturali e sociali del Club al fine di valorizzarne l'opera e l'immagine sia in Italia che all'estero
- trasmettendo la cultura positiva della fede sportiva, sostenendo il Club negli allenamenti, nelle gare e durante le trasferte;
- ampliando la conoscenza della cultura sportiva del calcio femminile e del Club attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- allargando gli orizzonti culturali degli appassionati di calcio femminile affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura sportiva come un bene per la persona ed un valore sociale;
- valorizzando, più in generale, il calcio femminile per favorirne l'ascesa, la diffusione e l'importanza nella trasmissione dei valori fondanti dello sport e della sportività.

Per il raggiungimento delle già menzionate finalità, si ispirerà in via esclusiva o principale a una o più attività di interesse generale, legate al perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

L'Associazione, quindi, potrà avere funzione culturale e sociale di crescita e maturazione umana e civile organizzando e promuovendo eventi come luogo di aggregazione e di incontro e potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale, compresa l'organizzazione di eventi sportivi, ricreativi e culturali relativi al calcio femminile.

STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE "BOLOGNA FC WOMEN FAN CLUB"

Essa potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale, finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, nel rispetto delle vigenti normative fiscali e civili.

L'Associazione potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'Associazione si pone infine lo scopo di determinare benefici per i propri Associati, con particolare attenzione alle nuove generazioni, alle esigenze dei tifosi disabili e agli Associati residenti fuori Bologna che intendono tramite l'Associazione trovare un'ulteriore modalità di identificazione e contatto col Club.

ASSOCIATI

ART 3 - Il numero degli associati è illimitato. Possono esserlo le persone fisiche e giuridiche o Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Potranno associarsi anche soci minorenni previa sottoscrizione del modulo o invio della richiesta associativa a mezzo di uno dei soggetti che ne ha la patria potestà.

ART 4 - Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, tramite e-mail, pec o altro mezzo scritto idoneo a far pervenire la richiesta (es. social network, form del sito internet ecc.), recante la dichiarazione di condivisione delle finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad attenersi al presente Statuto, ai regolamenti e alle delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Con la comunicazione dell'accettazione della domanda ovvero all'atto del rilascio della tessera sociale – se istituita dal Consiglio Direttivo – nonché dietro pagamento della quota associativa annuale, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato entro sessanta giorni. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Gli associati verranno iscritti nel Registro degli Associati tenuto dal Consiglio Direttivo; detto registro certifica ufficialmente l'appartenenza all'associazione.

ART 5 - La qualifica di associato individuale dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione sia sportive che culturali;
- ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC, raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma o raccomandata a mano controfirmata dal Presidente o da altro membro del Consiglio Direttivo. L'accesso verrà concesso entro 60 gg dalla richiesta. Nel dettaglio, l'accesso ai già menzionati libri avverrà in modalità telematica.
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle Assemblee sia ordinarie che straordinarie, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto;
- a partecipare alle Assemblee e ad esprimere il proprio voto per le elezioni degli organi direttivi, nonché essere eletto come membro del Consiglio Direttivo, quindi è a tutti gli effetti partecipe all'elettorato attivo e passivo.

Gli associati sono tenuti:

- ad osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota associativa;
- alla partecipazione alla vita associativa.

È esclusa la temporaneità del rapporto giuridico.

STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE "BOLOGNA FC WOMEN FAN CLUB"

ART 6 - Gli associati sono obbligati a versare una quota associativa annuale. Essa verrà determinata con delibera del Consiglio Direttivo e dovrà essere versata entro il termine stabilito nella delibera medesima, dopodiché l'associato sarà considerato decaduto per morosità. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto alla quota annuale, salvo specifici servizi che l'associazione intenderà offrire dietro pagamento.

In ogni caso i versamenti effettuati volontariamente e consapevolmente da singoli associati, anche oltre i limiti delle quote associative annuale, devono intendersi a fondo perduto: pertanto in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di recesso o di esclusione dall'associazione, l'associato ha diritto alla restituzione di quanto versato.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo, non è rivalutabile e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART 7 - L'esercizio sociale decorre dal primo agosto e avrà termine il 31 luglio dell'anno successivo.

ART 8 - Gli associati si distinguono in:

- FONDATORI, sono gli associati che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- ADERENTI, sono gli associati individuali che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza per contribuire alla realizzazione dei fini sociali;
- BENEMERITI, sono gli associati individuali che sono nominati tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione, o per le finalità della stessa, e sono esenti dal pagamento della quota associativa.

Gli associati come sopra indicati hanno tutti gli stessi diritti e doveri e sono vincolati all'associazione per la durata dell'anno sociale.

RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE

ART 9 - La qualifica di associato individuale si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

ART 10 - L'associato può recedere dall'associazione in qualunque momento mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC, raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma o raccomandata a mano controfirmata dal Presidente o da altro membro del Consiglio Direttivo. Il recesso diverrà efficace alla data di ricevimento della comunicazione suddetta.

ART 11 - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione;
- b) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali o sportivi, all'associazione e comunque quando siano intervenuti motivi che per la loro gravità rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;

L'esclusione ha effetto con la conoscenza effettiva della deliberazione di esclusione che deve essere comunicata all'associato mediante mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione.

L'associato può chiedere mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC, raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma o raccomandata a mano controfirmata dal Presidente o da altro membro del Consiglio Direttivo, che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

ART 12 - Il socio che non abbia adempiuto al versamento della quota associativa annuale, e comunque non la regolarizzi entro il termine previsto dal Consiglio Direttivo è considerato decaduto per morosità senza formalità alcuna.

FONDO COMUNE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART 13 - Il fondo comune è costituito dal capitale iniziale versato dai fondatori, dai contributi associativi, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni, proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale e alle attività diverse, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, donazioni, lasciti testamentari e da eventuali avanzi di gestione, dedotti i disavanzi.

Il fondo comune non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

ART 14 - L'esercizio sociale inizia il 1° agosto e termina il 31 luglio di ogni anno. Salvo eventi eccezionali, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'assemblea degli associati per la definitiva approvazione che deve arrivare entro lo stesso termine salvo proroghe o rinvii per esigenze di gestione o straordinarie. Gli associati possono chiederne copia nei tre giorni antecedenti l'assemblea. È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione, dopo aver sanato eventuali disavanzi, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, culturali, sociali e di quelle ad esse direttamente connesse.

VOLONTARI

ART 15 - Ai volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo.

ART 16 - I volontari iscritti vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

LAVORO

ART 17 - L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART 18 - Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente

Assemblea degli Associati

ART 19 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve essere effettuata mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale, ovvero pubblicato nei social network, ovvero a mezzo e-mail, sito internet o altro mezzo deliberato, almeno sette giorni prima della adunanza, essa deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE "BOLOGNA FC WOMEN FAN CLUB"

ART 20 - L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali che sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto ed interesse dell'associazione;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati.

ART 21 - L'assemblea, di norma, è costituita straordinariamente quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e deliberare sulla trasformazione/fusione.

ART 22 - In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'assemblea straordinaria è invece regolarmente costituita tanto in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Il diritto di voto spetta a tutti gli associati maggiori d'età in regola con il pagamento della quota sociale, non decaduti non receduti e non esclusi, liberamente e senza limite alcuno. È previsto il voto per delega, massimo una per ogni socio.

Per gli associati minorenni il diritto di voto spetterà esclusivamente a uno dei soggetti che ne esercitano la patria potestà.

Per le modifiche al presente Statuto occorre la presenza dei tre quarti degli aventi diritto al voto che poi decideranno a maggioranza degli associati presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Qualora il luogo deputato lo consenta, l'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART 23 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. Il Segretario redige il verbale dell'assemblea e lo trascrive in apposito libro verbali delle Assemblee. Il libro verbali delle Assemblee è liberamente visionabile presso la sede dell'associazione dagli associati interessati.

STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE "BOLOGNA FC WOMEN FAN CLUB"

Consiglio Direttivo

ART 24 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica, comunque, fino all'elezione del nuovo.

La sostituzione di un singolo membro del consiglio potrà avvenire attraverso una nuova nomina da parte dell'Assemblea oppure attraverso il conferimento della carica al primo dei non eletti nell'ultima elezione del consiglio direttivo svoltasi.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, e-mail, PEC, sms sul cellulare o social network o altro mezzo, da inviarsi non meno di tre giorni prima della adunanza. I consigli con la presenza di tutti i membri sono sempre validi.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) convocare l'Assemblea e curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- c) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- d) compilare gli eventuali regolamenti interni;
- e) realizzare sedi distaccate in Italia e all'estero, attraverso soci incaricati alla gestione locale;
- f) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, il trasferimento e l'esclusione degli associati;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- i) annotare, in apposito libro, i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- j) tenere aggiornato il libro degli associati;
- k) delegare membri del Consiglio Direttivo o Soci;
- l) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;

STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE "BOLOGNA FC WOMEN FAN CLUB"

m) tutto quanto compreso nell'attività ordinaria.

ART 25 - In caso di prolungata assenza (3 riunioni consecutive) qualsiasi componente del Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto, salvo giustificato motivo (es: malattia ecc.).

Accertata la causa di decadenza, l'Assemblea – convocata senza ritardo – provvederà a rinominare i Consiglieri decaduti tra quelli in precedenza non eletti o attraverso una nuova elezione.

Presidente

ART 26 - Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente, o in via sussidiaria dal consigliere più anziano.

Al Presidente compete l'ordinaria amministrazione dell'associazione, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta; convoca l'Assemblea; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare l'Assemblea per la ratifica del suo operato. Egli gestisce anche la cassa e la banca in collaborazione con i delegati, dietro la supervisione del Consiglio Direttivo.

Il presidente viene eletto direttamente dall'Assemblea, può essere rieletto e la sua carica dura tre anni.

Vicepresidente

ART 27 - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nel caso in cui questi sia temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni; nell'espletamento di tale incarico svolge tutte le funzioni proprie del Presidente.

Egli può essere delegato anche per altre mansioni deliberate.

Segretario

ART 28 - Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e degli Associati, e la corrispondenza in generale.

CONTROVERSIE, DISPOSIZIONI FINALI E SCIoglimento

ART 29 - Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Arbitro costituito da un professionista esterno esperto in materia, nominato di comune accordo.

In tutti i casi in cui non fosse possibile procedere, per qualsivoglia motivo, secondo le indicazioni suddette, si procederà secondo l'arbitrato irrituale come da prassi.

La parte che vorrà sottoporre la questione all'arbitro o Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra.

L'arbitrato avrà sede in Granarolo dell'Emilia e il collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

ART 30 - L'Associazione si estinguerà per volontà dell'Assemblea o qualora gli associati si riducano a meno di 3 o per mancato raggiungimento dell'oggetto sociale qualora il settore femminile del Club non si riconosca più in questa associazione. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con stesse finalità o ad altri enti non profit sentito l'organo competente se esistente.

Il presente Statuto composto da complessivi 30 articoli è integralmente accettato dai Soci, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate.

STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE "BOLOGNA FC WOMEN FAN CLUB"

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda alla disciplina del Codice civile delle Associazioni non riconosciute.

Granarolo dell'Emilia, 14/8/2023

Letto Confermato e Sottoscritto